

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione prima civile

Il Giudice dott.ssa Martina Gasparini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2874/16 del R.G. il 2.3.2016, promossa con atto di citazione

da

con sede in (p.i.

) in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa giusta mandato in calce all'atto di citazione dagli avv.ti I e I e con domicilio eletto presso il loro studio in Venezia-Mestre

attrice

contro

(p.i.) con sede in in persona del legale rappresentante p.t. e in concordato preventivo in persona del liquidatore giudiziale rappresentate e difese per mandato a margine della comparsa di costituzione dagli avv.ti e I e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia-Mestre

convenute

avente per oggetto: opposizione ex art.615 c.p.c.

trattenuta a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 aprile 2017 nella quale le parti hanno formulato le seguenti



CONCLUSIONI

per l'attrice :

come in atto di citazione:

NEL MERITO

- 1) Accertarsi e dichiararsi la infondatezza della opposizione dell'esecuzione così come promossa dalla [redacted] in concordato preventivo con la memoria difensiva 17/9/2015 depositata nel giudizio RG "E" 2022/2015, e per l'effetto e per le ragioni tutte di cui in narrativa accertarsi e dichiararsi che [redacted] ha diritto di vedersi corrisposte in prededuzione ex art. 111 L.F. E comunque senza la falcidia concordataria le somme tutte liquidate a titolo di spese legali ed accessori e di sanzione civile nella sentenza n. 249/2014 del Tribunale di Venezia e nel successivo atto di precetto di pagamento notificato il 3/6/2015;
- 2) Condannarsi per l'effetto la convenuta [redacted] in concordato preventivo a pagare all'attrice [redacted] in prededuzione ex art. 111 L.F. e comunque senza la falcidia concordataria le somme tutte liquidate a titolo di spese legali ed accessori e di sanzione civile nella sentenza n. 249/2014 del Tribunale di Venezia e nel successivo atto di precetto di pagamento notificato il 3/6/2015;
- 3) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.

per le convenute :

come in comparsa di risposta :

- in via principale: rigettarsi tutte le domande attoree, attesa la nullità e/o l'improcedibilità ai sensi degli artt. 168 L.F. e 184 L.F. della procedura esecutiva R.E. 2022/2015 Tribunale di Venezia promossa dalle società [redacted];
- in ogni caso: con vittoria di spese diritti e onorari di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

[redacted] con atto di citazione ritualmente notificato ha introdotto il giudizio ex art.616 c.p.c. in relazione al provvedimento di sospensione del processo esecutivo di pignoramento presso terzi promosso dalla medesima [redacted] e pronunciato in data 20.1.2016 sul ricorso di [redacted] l. e [redacted] l. in concordato preventivo che eccepivano



l'improcedibilità dell'esecuzione ex art.168 e 184 l.f. chiedendo di accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione e per l'effetto di accertare e dichiarare che .
 . ha il diritto di vedersi corrisposte in prededuzione ex art.111 l.f. e comunque senza falcidia concordataria le somme liquidate a titolo di spese legali e accessori e di sanzione civile nella sentenza n.249/14 del tribunale di Venezia e di condannare ! in concordato preventivo a pagare all'attrice tali somme.

L'attrice rappresentava di aver chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Venezia il decreto ingiuntivo di pagamento n. 189/2012 nei confronti di . per la somma capitale di euro 33.055,20 oltre agli interessi moratori ex d. lgs. n. 231/02 quale corrispettivo di alcune forniture di gasolio per autotrazione e che proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo notificatole il 30/3/2012. Successivamente che aveva depositato il ricorso il 19/11/2012, con decreto del 13/12/2012 del Tribunale di Venezia veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo, poi omologato il 28/05/2013.

Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo proseguiva ed all'esito il Tribunale di Venezia pronunciava la sentenza n. 249/2014 con la quale rigettava l'opposizione proposta, confermava il decreto ingiuntivo n. 189/2012 e condannava altresì . al pagamento, a favore di della somma di euro 1.500,00 a titolo di sanzione civile ex art. 96 c. 3 cpc e di euro 4.008,25 per spese di lite oltre CPA ed IVA. La sentenza passava in giudicato per decorso del termine di cui all'art. 327 cpc e l'attrice promuoveva la procedura esecutiva (R.G. "E" 2022/2015), previa notifica di atto di precetto di pagamento per € 7.766,77. La terza pignorata società si dichiarava debitrice nei confronti della per l'importo di euro 20.000,00 e poco dopo la debitrice depositava una "memoria difensiva" con la quale dichiarava di volersi costituire nella procedura esecutiva e chiedeva dichiararsi la nullità e/o improcedibilità ai sensi degli artt. 168 L.F. e 184 L.F. della procedura esecutiva promossa dalla società . Il G.E. con ordinanza datata 20/1/2016 sul presupposto che la memoria difensiva depositata costituisse sostanzialmente una opposizione alla esecuzione, sospendeva la procedura esecutiva e concedeva termine di giorni 60 per l'instaurazione del giudizio di merito.

L'attrice assumeva il proprio interesse a coltivare l'instaurato giudizio di merito all'esito della disposta sospensione dell'esecuzione, anche al fine di evitare l'estinzione della procedura esecutiva ed assumendo altresì il proprio interesse a vedere accertato il diritto di vedersi corrisposte le somme liquidate a titolo di sanzione civile e ristoro di spese legali in prededuzione, e comunque senza che esse debbano subire la falcidia concordataria.

Contestava la tesi svolta dalla controparte, secondo la quale la causa del credito per le spese legali e per la sanzione civile ex art. 96 c. 3 cpc sarebbe anteriore all'apertura della procedura di



concordato preventivo rilevando come la condanna alla rifusione delle spese di una lite iniziata prima dell'apertura del concordato, e contenuta in una sentenza emessa dopo la sua omologazione, così come la condanna alla sanzione civile ex art. 96 c. 3 cpc per responsabilità aggravata della soccombente trovano titolo e causa, rispettivamente, nella sentenza di condanna (quanto al "titolo") e nella soccombenza da questa dichiarata (quanto alla "causa") con ciò determinando il sorgere di un'obbligazione in un momento successivo a quello per il quale opera il divieto stabilito dall'art. 168 l.fall.

Sottolineava come la soccombenza ad ogni effetto non poteva che considerarsi un principio generatore del tutto autonomo rispetto all'attività professionale svolta in giudizio dalle parti e che, di conseguenza, non poteva essere fatta risalire ad un momento anteriore al deposito della sentenza che l'abbia disposta.

Rilevava in ogni caso che andava comunque riconosciuta la natura prededucibile delle spese legali liquidate in giudizio in quanto, a tutti gli effetti, si trattava di spese funzionali alla procedura stessa e ciò in quanto la prosecuzione del giudizio promosso a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo era stata necessaria affinché il credito capitale dell'attrice, portato dal D.I. opposto dalla società poi ammessa alla procedura, potesse trovare soddisfazione nel concordato seppure con la notevole falcidia proposta

Si costituivano regolarmente in persona del legale e il concordato preventivo in persona del liquidatore giudiziale chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree osservano che il credito vantato da aveva causa anteriore alla procedura di concordato preventivo e in quanto tale poteva esser soddisfatto esclusivamente nell'ambito del concordato e nei limiti della falcidia concordataria ex art.184 l.fall.. Evidenziavano inoltre come l'azione esecutiva promossa dall'opponente era nulla e improcedibile perché in contrasto con le previsioni degli artt.168 e 184 l.fall. e come la prededucazione non poteva essere in alcun modo invocata trattandosi di credito anteriore e privo di occasionalità con la procedura di concordato.

Tanto brevemente premesso le domande attoree vanno integralmente rigettate.

In proposito va osservato come dalla lettura dell'art. 168 L.F. in combinato disposto con l'art. 184 L.F. deve ritenersi non solo un impedimento assoluto al creditore per credito sorto anteriormente all'apertura della procedura di concordato preventivo di intraprendere azioni esecutive nei confronti dell'impresa in concordato ma la protrazione del divieto, nei limiti della falcidia, anche nel corso dell'esecuzione del concordato in forza dell'obbligatorietà conseguente all'omologazione.

Più in particolare va osservato che pur non essendovi divieto alcuno alla prosecuzione delle azioni di accertamento e condanna nei confronti della debitrice in pendenza della procedura di



concordato il titolo esecutivo eventualmente emesso non potrà fondare una procedura esecutiva individuale neppure successivamente all'omologazione se non nei limiti della falcidia concordataria cui risulta soggetto l'istante in relazione al credito avente causa anteriore all'ammissione al concordato.

Ciò posto va rilevato che nel giudizio ordinario, nel caso di specie giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il capo di sentenza relativo alla condanna alle spese di giudizio, anche aggravata ex art.96 terzo comma c.p.c., non costituisce affatto un credito altro e diverso rispetto a quello oggetto della domanda principale, risultando allo stesso legato da un rapporto di interdipendenza in ragione della valutazione di soccombenza, che sicuramente ne costituisce la causa immediata, rimanendo la valutazione della soccombenza dipendente dalla valutazione di fondatezza della domanda principale sì da costituirne pertanto anch'essa causa.

Va in proposito ricordato come la Suprema Corte ha ribadito che nel concetto di causa deve essere incluso ogni fatto generatore, anche non immediato, del credito "al fine di riservare, come è intendimento del legislatore, a tutti coloro che traggano le loro ragioni creditorie da data precedente alla proposta, il trattamento promesso dal debitore" (in questo senso Cass. Civ. n. 16737/2007).

Deve pertanto ritenersi che indipendentemente dalla circostanza che il titolo esecutivo vantato dall'attrice e posto a base della procedura esecutiva in relazione alla pronuncia relativa alle spese di lite ed ex 96 terzo comma c.p.c. sia stato ottenuto successivamente all'omologazione del concordato preventivo, poiché il medesimo trova fondamento in fatto costitutivo anteriore alla presentazione della domanda di concordato l'efficacia esecutiva del titolo in conseguenza dell'obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori incontra un limite nelle previsioni del concordato omologato e non consente quindi l'esercizio di azioni esecutive individuali intese a far ottenere in contrasto con le previsioni il soddisfacimento del diritto di credito dal titolo stesso sancito.

Per la medesima ragione, anteriorità del credito all'ammissione al concordato, va rigettata la domanda di accertamento e condanna della convenuta in concordato al pagamento alla predetta somma per l'intero e in prededuzione osservandosi in proposito come diversamente da quanto opinato dal patrocinio attoreo non appare sostenibile la tesi della funzionalità alla procedura delle spese legali sostenute non solo perché si chiede l'accertamento della prededucibilità (peraltro nel caso di concordato solo "di fatto") del credito vantato dal professionista in proprio ma in ogni caso perché è necessario evidenziare l'adeguatezza funzionale agli interessi funzionali della massa (cfr. Cass.civ. n.8958/2014) e non, come nel caso di specie, del singolo creditore.

Le spese di lite sostenute dalle convenute seguono la soccombenza e vanno integralmente poste



a carico dell'attrice, liquidate secondo il dm n.55/2014 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria in complessivi euro 3235,00 oltre liquidazione forfettaria spese ex art.2 d.m. cit., IVA e CA come per legge.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2874/16 R.G., così decide:

- 1) Rigetta le domande proposte da _____ nei confronti di _____ e _____ in concordato preventivo;
- 2) condanna _____ al pagamento delle spese di lite in favore di _____ e _____ in concordato preventivo pari ad euro 3.235,00 per competenze oltre rimborso forfettario spese, iva e ca come per legge.

Così deciso in Venezia, il 25 luglio 2017

Il Giudice

Dott. Martina Gasparini

WWW.UniRights.it

